

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 OTTOBRE 1968

Protezione dei minorenni,  
prevenzione e trattamento della delinquenza minorile

ONOREVOLI SENATORI.

### PREMESSA

1. — Un organico disegno di legge mirante a rinnovare integralmente l'Ordinamento penitenziario, e pure a disciplinare la prevenzione della delinquenza minorile, veniva presentato al Parlamento dal Ministro Gonella nel 1960 e ripresentato con modifiche nel 1966.

Il disegno di legge era frutto di una elaborazione durata vari anni e concludeva gli studi più moderni sulla materia. Purtroppo il Parlamento non ha avuto il tempo sufficiente a condurre a termine l'esame del disegno di legge, causa la fine della legislatura.

Date le difficoltà che il disegno di legge ha incontrato nella discussione parlamentare, non tanto per le singole norme, quanto

per il complesso disegno normativo ed il numero degli articoli, difficoltà che ne impedirono l'approvazione prima che si esaurissero i lavori parlamentari, si è ritenuto opportuno di presentare ora al Parlamento l'Ordinamento penitenziario vero e proprio distinto dal complesso delle norme che riguardano la prevenzione della delinquenza minorile che originariamente facevano parte del testo del 1960, e che, con modificazioni, erano stati ripresentati nel 1966.

In questo modo l'Ordinamento penitenziario è stato alleggerito di circa un terzo di articoli, e la prevenzione della delinquenza minorile viene ad avere una disciplina propria con il presente disegno di legge autonomo, spedito, e quindi di più facile esame ed approvazione.

La prevenzione e la repressione sono materie evidentemente connesse, che però pos-

sono essere disciplinate distintamente con due strumenti legislativi.

La connessione fra le due materie è garantita non solo dalla loro affinità, ma anche dal fatto che tutto il complesso normativo (prevenzione e repressione) fu elaborato e ripetutamente proposto in maniera congiunta.

La distinzione in due disegni di legge alla quale si è proceduto ha quindi il solo fine di agevolare l'approvazione del complesso normativo.

Quindi, il presente disegno di legge è un tentativo di risolvere il problema della protezione giudiziale dei minorenni e della prevenzione della delinquenza minorile e costituisce una logica premessa dell'Ordinamento penitenziario, il quale viene contemporaneamente presentato in maniera autonoma tenendo conto di ogni proposta presentata successivamente al 1960, anno in cui si concluse la ricapitolazione dei numerosi studi compiuti dalla fine della guerra.

## PARTE GENERALE

### CAPITOLO I

#### I PRECEDENTI DELLA RIFORMA

2. — In tutti i Paesi civili è stata avvertita la necessità di un intervento tempestivo da parte degli organi responsabili per combattere alla radice il fenomeno della delinquenza minorile, che, particolarmente negli ultimi decenni, ha suscitato serie preoccupazioni.

Il movimento di pensiero e quello legislativo in questo campo si sono sviluppati sulla base di due distinte correnti: una prima, che può considerarsi di derivazione penalistica, ed una seconda, di derivazione scientifica, le quali, pur partendo da premesse differenti, presentano notevoli punti di confluenza nella indicazione dei rimedi e dei metodi più appropriati per prevenire efficacemente la delinquenza nei giovani.

La prima corrente, pur essendo partita dal concetto che occorre fare ricorso a mezzi

afflittivi per combattere le irregolarità di condotta familiare e sociale che precorrono per lo più la delinquenza minorile, ha subito una notevole evoluzione, che ha portato ad accettare, da un lato, una relativa e talvolta anche considerevole liberalizzazione dei metodi di trattamento in internato ed un loro maggior adeguamento educativo all'età dei soggetti e, dall'altro lato, la previsione, accanto alle misure in internato, di misure di trattamento in libertà ed in semilibertà, rimanendosi pur sempre nell'orbita di misure afflittive e correzionali.

Nella legislazione italiana è chiara una evoluzione del genere soprattutto per quanto riguarda i progressi del trattamento rieducativo nei « riformatori », preesistenti al Codice penale del 1930, e nelle case di rieducazione istituite col regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404.

Infatti, il Regolamento per le case di rieducazione, approvato con regio decreto 4 aprile 1939, n. 721, ha migliorato il regime dei detti istituti, il quale, tuttavia, pur con tutti gli aspetti positivi che lo differenziano decisamente dal regime proprio degli stabilimenti penitenziari per adulti, risente della stessa ispirazione che può definirsi quasi penale. Tale orientamento trova riscontro anche nella indicazione delle condizioni per il ricorso ad una misura rieducativa: la legge istitutiva del tribunale per i minorenni (regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404), invero, comminava nell'articolo 25, secondo la originaria sua formulazione, il ricovero in casa di rieducazione (allora denominata « riformatorio per corrigendi ») ai minori degli anni 18 che avessero dato manifeste prove di traviamiento ed apparissero bisognevoli di correzione morale. Pertanto, il riferimento esclusivo alle « manifeste prove di traviamiento », la condizione soggettiva del bisogno di « correzione morale », la misura dell'internamento in riformatorio per corrigendi, concretavano tutti i presupposti di un orientamento di tipo penalistico. Anche la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 25 della legge (la quale consentiva che la irrogazione di una misura correzionale vera e propria venisse sospesa, sotto l'implicita condizione che essa sarebbe stata

applicata nel caso che il minore avesse dato nuove prove di traviamiento e, all'uopo, prevedeva l'affidamento del minore ad una persona adatta o ad un istituto non correzionale per la vigilanza della sua condotta) era espressione di un orientamento penalistico e riproduceva i tratti di un tipico istituto dei sistemi penali anglosassoni: il *probation system*.

In tutti i Paesi i cui ordinamenti erano ispirati alla corrente di origine penalistica si andavano sviluppando dei processi di liberalizzazione dei metodi di trattamento in internato, miranti ad acquisire alla rieducazione tutti i valori formativi che l'internamento di per sè non può dare e che solo la partecipazione alla vita esterna può offrire, ma soprattutto ad eliminare od attenuare le tensioni esercitate da un ambiente collettivistico, disciplinare, « correzionale », su soggetti profondamente devianti. Così, mentre all'estero si diffondeva anche nella rieducazione minorile, al pari che nei sistemi penitenziari, il « metodo progressivo », in Italia, dove questo aveva avuto limitatissima risonanza, si ebbe qualche raro istituto a « regime aperto », con frequenza di scuole o di attività di lavoro all'esterno, con contatti con la famiglia e con altri ambienti. Tuttavia, come è stato constatato anche in occasione di importanti incontri internazionali, la semplice liberalizzazione dei metodi di rieducazione in internato ha l'inconveniente di spingere ai margini dell'attività rieducativa proprio i soggetti aventi più gravi disturbi della personalità e maggiori difficoltà di recupero, che fatalmente, ed altrettanto inutilmente, finiscono in istituti « di rigore », mentre della maggiore libertà godono spesso soggetti che, lungi dal trarne profitto, la conquistano con l'ipocrisia e poi ne abusano.

Mentre nei vari Paesi ed anche in Italia, la corrente riformatrice di origine penalistica portava i suoi rilevanti benefici, ma faceva in pari tempo sentire i suoi limiti, una altra corrente si andava imponendo negli ultimi decenni, capace di colmare molte delle lacune che il precedente orientamento lasciava.

Si tratta della corrente che integra le sopra ricordate acquisizioni con quelle degli studi maturatisi nel frattempo in campo sia psicologico che socio-culturale.

I primi — quelli psicologici — sorti in occasione delle ricerche e della cura relative a talune malattie mentali, soprattutto per merito dell'originario indirizzo psicanalitico (in ordine al quale non possono tacersi talune riserve, sia per certe implicazioni filosofiche sia per una visione spesso puramente psicopatologica), hanno dato nuovo corso agli studi ed alle conoscenze di psicologia dell'età evolutiva, portando, sia pure nelle numerose differenziazioni delle varie scuole, a scoprire i processi attraverso i quali l'animo infantile si sviluppa, l'affettività e la socialità del minore nascono e si orientano, il carattere e la personalità si formano fino alla maturità e cioè fino alla completa — o almeno sufficiente — liberazione delle facoltà dello spirito dal dominio della emotività che è proprio, in misura gradualmente decrescente, dell'età evolutiva.

Gli studi nel campo socio-culturale, a loro volta, hanno posto in evidenza i complessi problemi che si vengono a creare in una società in rapido sviluppo economico e sociale come la nostra, le difficoltà d'integrazione di tante culture diverse, contemporaneamente presenti, il formarsi di una particolare cultura giovanile, per molti aspetti autonoma e, spesso, in conflitto con quella degli adulti. Il disegno di legge ha ritenuto quindi di tener conto di tutte queste acquisizioni, proponendo, nel campo della rieducazione, uno schema globale, capace di far fronte alle diverse esigenze del giovane irregolare, che è, ad un tempo, individuo, membro di una famiglia e membro della comunità.

Le esperienze compiute in Italia, ormai da più anni, nel campo della rieducazione minorile, là dove sono state più accuratamente condotte con metodologia scientifica sulla base delle nuove conoscenze psicologiche e socio-culturali, hanno pienamente confermato la validità dei valori formativi della famiglia, una famiglia inserita nella comunità e ad essa aperta, orientando così in modo più sicuro, pur senza esclusivismi nè

visioni unilaterali, gli ulteriori sviluppi sia della prevenzione e della rieducazione, sia di ogni attività di protezione.

3. — Allo stato, nella nostra legislazione la materia della prevenzione della delinquenza minorile è prevalentemente regolata dal regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modifiche, nella legge 27 maggio 1935, n. 835, testo che ha istituito il tribunale per i minorenni, cui sono devoluti non solo l'esercizio del magistero penale nei confronti dei minorenni ed alcune competenze in materia civile, ma anche una specifica competenza « amministrativa » per l'adozione delle opportune misure rieducative nei confronti dei minori di condotta irregolare o di manifeste tendenze antisociali.

In conseguenza dell'ulteriore evoluzione di pensiero in materia di prevenzione della delinquenza minorile, con la legge 25 luglio 1956, n. 888, sono state sostanzialmente modificate alcune disposizioni del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404.

Tale legge, ha modificato sensibilmente l'articolo 25 della legge n. 1404 del 1934, sostituendo talune espressioni che facevano esclusivo riferimento ad un sistema correzionale e introducendo, in luogo della « prova in libertà » già prevista dall'ultimo comma dell'articolo 25, la misura della « libertà assistita », che il tribunale per i minorenni può adottare in alternativa con quella del collocamento in un istituto rieducativo (casa di rieducazione od istituto medico-psico-pedagogico), mediante l'affidamento al servizio sociale per minorenni, cioè ad assistenti sociali, con le loro specifiche metodologie di trattamento.

È evidente l'influenza che sull'evoluzione delle norme in materia di prevenzione della delinquenza minorile esercitano i precetti della Costituzione, fra i quali sono particolarmente da menzionare gli articoli 30 e 31, in cui è affermato l'interesse dello Stato alla formazione delle giovani generazioni nonchè alla protezione ed alla integrazione della famiglia nei casi di sua incapacità ad esplicare i compiti che naturalmente le spettano.

4 — I problemi relativi alla prevenzione dell'antisocialità nei minorenni hanno formato oggetto di numerosi convegni e di studi non meno intensi di quelli relativi al trattamento dei delinquenti adulti.

È opportuno ricordare, fra i più importanti Convegni degli ultimi anni, quelli indicati dall'ONU, dal Consiglio d'Europa, dall'Union International de Protection de l'Enfance (UIPE), dal Bureau International Catholique de l'Enfance, dall'Unione internazionale dei giudici minorili, dall'Association Internationale des Educateurs de la Jeunesse Inadaptée.

Per l'importanza degli argomenti trattati e delle conclusioni adottate conviene citare i seguenti:

il primo Congresso di difesa sociale dell'ONU del 1955, già menzionato in precedenza, nel quale furono esaminate, insieme con le questioni relative al trattamento dei detenuti adulti, quelle attinenti alla prevenzione della delinquenza minorile;

il quinto Congresso internazionale di difesa sociale tenuto a Stoccolma nell'agosto del 1958, che svolse il tema dell'intervento amministrativo e giudiziario nei confronti dei minori socialmente disadattati nel quale la delegazione italiana, guidata dal Ministro per la grazia e giustizia onorevole Gonella, presentò un completo rapporto, elaborato a cura del Centro di prevenzione e difesa sociale;

il sesto Congresso internazionale di difesa sociale, tenuto a Belgrado nel 1961, sul tema « In quale misura si giustificano le differenze fra lo statuto legale e il trattamento dei minori, dei giovani adulti e degli adulti delinquenti »;

il Ciclo di studi sulla delinquenza minorile, svoltosi a Roma nel dicembre 1950, organizzato dal Ministero di grazia e giustizia, dall'Amministrazione aiuti internazionali e dall'ONU;

le giornate di studio dell'UIPE (Union International de Protection de l'Enfance) per amministratori responsabili di programmi per i giovani delinquenti e disadattati, svoltesi a Copenaghen nel 1963 e a Vauresson nel 1966;

le riunioni del Consiglio generale dell'UIPE sui temi: « Come sviluppare i servizi di pro-

tezione per l'infanzia e i servizi socio-medici per ragazzi » e « Contenuto e tecniche dell'azione da svolgere per la protezione dell'infanzia », tenute rispettivamente a Istanbul nel 1962 e ad Atene nel 1964;

i congressi dell'AIEJI (Association internationale des éducateurs de jeunes inadaptés) tenuti: ad Amersfoort, nel 1952, sulle sanzioni nella rieducazione, le applicazioni di *casework* nel trattamento, la collaborazione tra i centri di formazione del personale e gli istituti rieducativi, la cartella personale del minore in istituto di rieducazione; a Friburgo, nel 1953, sulla specializzazione delle case di rieducazione; a Bruxelles, nel 1954, sulla professione dell'educatore specializzato per l'infanzia disadattata; a Fontaineblau, nel 1956, sulla natura del rapporto tra educatore e minore disadattato, sulla dinamica dei gruppi e l'educatore e sulla collaborazione tra gli istituti rieducativi e le famiglie; a Losanna, nel 1958, sul perfezionamento degli educatori della gioventù disadattata e sui criteri per mantenere un giovane disadattato nel proprio ambiente familiare; a Roma, nel 1960, sull'educatore della gioventù disadattata e sull'igiene mentale dell'educatore della gioventù disadattata; a Friburgo, nel 1963, sulla formazione professionale e il perfezionamento dell'educatore dei giovani disadattati;

il Convegno internazionale di difesa sociale, tenuto a Milano nell'aprile del 1956, sulla prevenzione da un punto di vista medico, sociologico e giuridico;

il Congresso mondiale dell'infanzia, promosso dall'Unione internazionale di protezione dell'infanzia e svoltosi a Zagabria nel settembre del 1954, sul tema: « Protezione dell'infanzia e della famiglia »;

i seminari dell'ONU, tenutisi a Vienna nel 1954 e a Leysin nel 1960, sul trattamento istituzionale dei minori delinquenti e sull'educazione internazionale;

il Ciclo di studi europei sulla valutazione dei metodi di prevenzione della delinquenza giovanile, organizzato dall'ONU a Frascati nel 1962;

il Convegno nazionale sui problemi dell'irregolarità della condotta nell'età evolutiva svoltosi a Roma, nel 1956, ad opera dell'UIAI (Unione italiana assistenza infanzia) e della Lega di igiene mentale;

le Conferenze internazionali dell'UMOSEA (Union mondiale des organismes pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence), svoltesi a Roma dal 19 al 25 aprile 1960, sul tema: « Lo spirito e l'azione *d'équipe* per la soluzione dei problemi tecnici ed amministrativi posti per la difesa dell'infanzia e dell'adolescenza », a Bruxelles, dal 20 al 25 maggio 1963, sul tema: « Partecipazione degli organismi pubblici e privati alla prevenzione e alla cura dei disturbi dell'adolescenza provocati dalla vita moderna »;

il quarto, quinto e sesto Congresso dell'Associazione internazionale dei giudici minorili svoltisi i primi due a Bruxelles, rispettivamente nel 1954 e nel 1958, sullo stato giuridico del minore, il minore e la famiglia, il minore e la società e sull'azione psico-sociale dei magistrati minorili nella prevenzione, la libertà sorvegliata e la tutela educativa e l'altro, svoltosi a Napoli nel 1962, sul tema: « Il magistrato minorile, la sua formazione e i suoi collaboratori »;

il Seminario sulla prevenzione del disadattamento sociale minorile nelle grandi città, organizzato dal Centro internazionale dell'infanzia a Parigi nel 1963;

il Convegno sui problemi dei giovani disadattati, organizzato dal Consiglio d'Europa a Rotterdam nel 1961;

il Congresso internazionale di pedopsichiatria sul tema: « I disturbi del carattere nell'età evolutiva », tenuto a Roma nel 1963;

il Seminario dell'Organizzazione mondiale della sanità sul trattamento psichiatrico dei minori ospitati in istituti, tenuto a Francoforte nel 1963;

le sessioni particolarmente importanti della Commissione consultiva per la gioventù disadattata dell'Union Internationale de Protection de l'Enfance (UIPE) ad Amersfoort, nel 1949, sulla preparazione del per-

sonale rieducativo, sulla specializzazione degli istituti e sui problemi della post-cura; a Beaumont-sur-Oise, nel 1950, sulle misure da adottare nei confronti di un minore disadattato per il quale non sia possibile l'affidamento familiare o il ricovero in istituto e sulle misure di *after-case*; a Roehampton, nel 1951, sulla osservazione dei minori che compaiono davanti ai tribunali minorili; a Roma, nel 1952, sulla scelta delle misure educative e disciplinari a disposizione del tribunale minorile o di organismo analogo; a Argenteuil, nel 1954, sulla diversità degli istituti rieducativi e dei metodi di rieducazione adottati; a Krogerup, nel 1955, sulla rieducazione dei minori particolarmente difficili; a Crét-Bérard (Losanna), nel 1957, sul reperimento ed il trattamento preventivo del disadattamento sociale; a Parigi, nel marzo 1957, sull'aiuto da fornire ai genitori nelle loro funzioni educative; a Sigtuna, nel 1959, sul « GroupWork » e sulla psicoterapia di gruppo nel trattamento dei minori delinquenti e disadattati; a Friburgo, nel 1961, e a Helsinki, nel 1963, sui differenti metodi di trattamento applicati negli istituti di rieducazione e loro valutazione; a Vaucresson, nel 1965, sulla prevenzione della delinquenza giovanile e sulla valutazione delle differenti forme d'azione; a Oslo, nel 1967, sul coordinamento e sulla pianificazione dei servizi sociali per i minori; a Edimburgo, nel 1968, sulla piena integrazione degli istituti rieducativi nella comunità locale di appartenenza.

## CAPITOLO II

### L'ATTUALE CONDIZIONE GIOVANILE E GLI INTERVENTI DELLA GIUSTIZIA

5. — La materia che col presente disegno di legge, dopo tutti i precedenti sopra esposti, viene sottoposta all'esame del Parlamento assume oggi una rilevanza tutta particolare.

Infatti, nel momento in cui una larga parte del mondo giovanile pone alla società nuovissimi e spesso gravi problemi, che se talvolta vogliono ostentare un totale disim-

pegno da responsabilità personali e sociali, spesso sono indice di nuovi e vivaci fermenti e di interessi umani e sociali, è indispensabile ed ormai urgente che tutte le forze del Paese, aventi una qualsiasi attinenza, anche indiretta, con la vita dei giovani e delle famiglie, si mobilitino per rispondere ai bisogni reali della gioventù, la quale non deve sentirsi nè ignorata nè sminuita nelle sue prerogative umane, nè perciò strumentalizzata rispetto ad una società i cui protagonisti siano soltanto gli adulti.

Una politica per la gioventù non può evidentemente essere impostata su basi unilaterali. Da una parte, oltre tener conto delle aspirazioni dei giovani, occorre mettere tali aspirazioni in rapporto con la globalità e la complessità di ciò che costituisce il bene comune. Ma neppure potrebbe ammettersi che i problemi e le difficoltà del mondo giovanile siano considerati, se non con ostilità, quanto meno con atteggiamento di sufficienza e di paternalismo, da una società che appare sempre più caratterizzata dal trionfo: maggiore produzione; maggior benessere; maggiori consumi.

Una politica per la gioventù deve, per contro, tendere soprattutto ad un avvenire in cui i problemi profondi dei giovani e le ricordate loro difficoltà si trasformino in forze operanti in favore di una società nuova, in cui i valori più elevati dell'umanità, a partire da quelli della vita culturale e comunitaria, abbiano non minor vigore delle aspirazioni al benessere e costituiscano una finalità sociale non meno sentita di quelle meramente economiche, tecnologiche, consumistiche.

La società si trova oggi di fronte ad una alternativa: o aiutare i giovani perchè diano il loro valido contributo alla comunità, o estraniarli da questa, lasciandoli ai suoi margini in una posizione che non può essere che di « disimpegno », di protesta, di contestazione anche globale.

Proprio la Giustizia, benchè si occupi soltanto dei casi più drammatici, non può rimanere indifferente di fronte a questa scelta, che oggi si impone. Un tempo, infatti, i minori in stato di abbandono, o malcurati, irregolari o addirittura già caduti nel delit-

to, rappresentavano il frutto marginale di una società arretrata, caratterizzata da una prevalente staticità. Ma oggi sempre più si avverte che queste situazioni estremamente infelici sono la conseguenza immane e crescente di una società in rapida evoluzione verso il progresso (si pensi, infatti, alle inverosimili espressioni di disadattamento che si verificano nei paesi economicamente più progrediti), società che, per forza di cose, presenta anche aspetti critici dei valori familiari, comunitari, culturali, spirituali: i valori stessi della civiltà.

Il campo di azione della Giustizia rispetto ai giovani, paragonato ad esempio a quello della scuola, è evidentemente assai limitato; tuttavia, si è rilevato fra i più sintomatici e densi di significati. Il terreno in cui la Giustizia opera, con l'ausilio anche dei suoi servizi sociali, si è pure rilevato fra i più impegnativi, quanto ai metodi di intervento, e fra i più ricchi di possibilità di verifiche e di trasposizioni in molteplici settori formativi.

È da tenere ben presente che, contrariamente ad una diffusa convinzione, la Giustizia non si occupa, in materia minorile, soltanto della delinquenza: sono sempre più numerosi i genitori che ricorrono al giudice minorile od ai servizi di prevenzione della Giustizia (non ritenendo di rivolgersi ad altri servizi sociali non giudiziari o ad organismi sanitari) in quanto si sentono disarmati davanti ai gravi problemi posti dai figli.

Molti genitori col loro comportamento negativo sono, poi, all'origine di tali problemi e della stessa delinquenza minorile; moltissimi fra essi si disinteressano completamente o quasi dei figli e li abbandonano alle cure or più or meno sollecite, ma per loro natura inadeguate, di qualche istituto assistenziale. Situazioni di tal genere, soprattutto dopo l'entrata in vigore della legge 5 giugno 1967, n. 431, contenente fra l'altro le norme sull'adozione speciale dei minori in stato di abbandono, benchè non ancora esattamente calcolate, sono certamente assai numerose.

Tutto ciò, se spiega gli interventi sia preventivi che di protezione tradizionalmente

espliciti dagli organi della Giustizia, ne giustifica oggi più che mai l'aggiornamento.

A queste motivazioni si deve aggiungere la considerazione delle ricche esperienze compiute dall'Amministrazione della giustizia da più di dieci anni a questa parte, nonché delle profonde riforme promulgate in questo stesso lasso di tempo in altri Paesi europei nella materia minorile. Ciò mette in evidenza l'impellente necessità di varare una incisiva riforma degli interventi della Giustizia — con i servizi sociali annessi — nei confronti dei minorenni, tanto nel settore della protezione e della prevenzione, quanto in quello del trattamento penitenziario.

Si è già precisato, a questo proposito, che il presente disegno di legge intende anzitutto trattare la materia minorile separatamente dall'ordinamento penitenziario, concernente gli adulti, essendo differenti i principi che ispirano il trattamento penitenziario dei minorenni; vi è inoltre una diversità di materia e di metodi in ciò che riguarda sia la protezione giudiziale dei soggetti, che la prevenzione prossima della delinquenza minorile.

### CAPITOLO III

#### INTERVENTI PROTETTIVI E RIEDUCATIVI

6. — Nel disegno di legge è stato dato particolare risalto alla protezione giudiziale dei minorenni — regolata dalle norme vigenti per quanto concerne i loro diritti soggettivi e la loro difesa in giudizio — per più motivi.

È da tempo sentita, infatti, l'esigenza di stabilire che la protezione dei diritti dei minorenni non avvenga soltanto per le vie comuni del giudizio, ma anche attraverso l'intervento di organi particolarmente qualificati, sia per gli accertamenti psicologico-sociali del caso, sia ai fini di una opportuna assistenza tecnico-educativa. Gli strumenti più pertinenti all'uopo sono quelli del servizio sociale professionale, coadiuvato da medici, da psicologi e da educatori. Inoltre, mentre da una parte gli interventi della magistratura minorile in materia di protezio-

ne dei minorenni si sono intensificati in questi ultimi anni, a partire dal 1967 si è aggiunta, come si è già accennato, mercè la legge n. 431, la materia delle adozioni speciali, che tende ad aumentare gli interventi protettivi dell'autorità giudiziaria. È proprio in tale materia che gli uffici di servizio sociale per minorenni, in concorso coi servizi di altri enti qualificati, hanno dovuto intensificare le loro prestazioni, senza che peraltro adeguate disposizioni consentissero un opportuno coordinamento fra i vari organi operativi.

7. — In materia di prevenzione, poi, i radicali progressi registrati nello studio della materia e nelle concrete sperimentazioni effettuate hanno reso indispensabile una nuova disciplina generale.

I criteri seguiti in tali consolidate esperienze, che si sono ora voluti trasfondere nel presente disegno di legge, possono così riassumersi.

In primo luogo, l'azione giudiziale di prevenzione viene strettamente delimitata a quei casi, pur assai numerosi, per i quali è da escludere un intervento preventivo di natura principalmente sanitaria, che investe anche la profilassi di malattie mentali. Tale delimitazione risulta, in modo inequivoco, dalla precisa e chiara dizione con cui inizia l'articolo 22. Gli interventi preventivi giudiziali riguardano esclusivamente i minorenni che, avendo dato prova di rilevanti irregolarità nella loro condotta familiare e sociale, siano suscettibili di recupero senza necessità di ricorrere a terapie di competenza prevalentemente sanitaria.

Tuttavia, l'azione preventiva di stretta pertinenza della Giustizia, svolta sia dagli assistenti sociali che da appositi istituti, tiene conto in modo positivo dei sopra ricordati bisogni, delle esigenze e della condizione attuale della gioventù. Ed infatti: viene ripetutamente accentuata la necessità di promuovere la libera accettazione degli interventi; è esplicitamente favorita la spontanea formazione di gruppi, e cioè il così detto associazionismo giovanile, attuato anche con la presenza di coetanei esterni, come di fatto già diffusamente avviene; viene prevista la partecipazione dei mino-

renni alle decisioni che riguardano la loro vita comunitaria; è sollecitata la effettiva conoscenza della realtà del mondo in cui i giovani vivono o sono destinati a vivere, che è premessa indispensabile per un costruttivo e più agevole inserimento nella vita sociale; esplicito è, infine, il riferimento ad uno spirito sanamente democratico, mentre l'ampia discussione di tutti i problemi che interessano la gioventù viene auspizzata con forza.

Si può legittimamente dire che, con tali criteri, l'Amministrazione, sia pure nel suo ambito delimitato, si porrà sempre più all'avanguardia di una aggiornatissima politica per la gioventù.

Gli istituti destinati alla prevenzione non solo non potranno paragonarsi agli antichi « riformatori per corrigendi » dai quali, anche oggi, sono profondamente diversi, ma costituiranno ormai delle strutture totalmente aperte, destinate ad avvalersi di tutte le possibili risorse della comunità circostante e ad offrire, esse stesse, valide risorse formative, culturali, ricreative in favore di tale comunità.

Il formalistico e spesso pregiudizievole passaggio dei minori da un organo all'altro — l'istituto d'osservazione prima, quello di trattamento poi ed infine il pensionato per il così detto dopo-cura — viene abolito, mentre è a più riprese affermato il principio secondo il quale un unico istituto, una sola direzione, lo stesso personale si prendono cura del minore fin dal primo momento della sua destinazione in internato e lo conservano a proprio carico educativamente (e non solo amministrativamente) fino a che egli non sia in modo completo e stabile reinserito nella vita sociale esterna: osservazione, trattamento, primi anni della vita in libertà costituiscono un tutt'uno continuativo, che, mentre viene incontro ad una fondamentale esigenza affettiva del soggetto, rende il personale dell'istituto più compiutamente responsabile di tutta l'azione da svolgere in suo favore.

Se le norme concernenti gli istituti appaiono le più ricche di innovazioni e di risorse, è, peraltro, fondamentale il principio, stabilito dall'articolo 22, in virtù del quale



nessun minore viene mandato in un istituto con l'allontanamento dall'ambiente familiare prima che sia stato esperito un intervento in libertà da parte dell'ufficio di servizio sociale.

Le disposizioni concernenti i minori in stato di custodia preventiva o in esecuzione di pene o misure di sicurezza detentive, contenute nel Titolo II, costituiscono una via intermedia fra le norme assai avanzate previste nel disegno di legge da me presentato al Parlamento, riguardante l'ordinamento penitenziario per gli adulti, e quelle, ovviamente più adeguate a tutti i bisogni dei giovani, contenute nel Titolo I del presente disegno di legge.

#### PARTE SPECIALE

8. — Illustrati così i criteri generali del disegno di legge e passando, ora, all'esame analitico di singole disposizioni, si osserva che è di fondamentale importanza, ai fini dell'organizzazione del settore minorile della Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena, l'articolo 3, concernente la organizzazione periferica.

Tale materia dovrà trovare più dettagliata e specifica regolamentazione nel provvedimento presidenziale in corso di elaborazione, col quale, in attuazione della legge delega 18 marzo 1968, n. 249, si procederà al riordinamento degli uffici periferici. In tale sede verrà precisato l'ambito del decentramento amministrativo e verranno previste le procedure da seguire in determinate materie.

Tuttavia, si è ravvisato necessario prevedere fin da ora esplicitamente che gli organi minorili di un distretto (o gruppo di distretti limitrofi) svolgano le loro funzioni in stretto collegamento fra di loro, costituendo così un sistema autosufficiente e completo, su scala locale, per rispondere nel modo più adeguato ai bisogni specifici di ogni singola circoscrizione.

Inoltre, perchè il sistema sia veramente organico e unitario, si è disposto che i servizi di protezione e di prevenzione siano posti alle dipendenze di un'apposita direzione distrettuale (o interdistrettuale).

Un tale tipo di organizzazione, in base alle esperienze compiute, appare rispondente alle finalità della protezione e della prevenzione, poichè tiene conto delle notevoli differenze di bisogni quantitativi e qualitativi esistenti fra una regione e l'altra; inoltre risponde alla sperimentata esigenza che ogni minore venga possibilmente curato nello stesso distretto o regione da cui proviene ed in cui prevedibilmente rimarrà, almeno per tutta la durata della sua giovinezza, in correlazione con gli ambienti di vita di origine e con la sua famiglia.

9. — L'articolo 3 prevede, per la prima volta, che i servizi minorili periferici di protezione e di prevenzione svolgano la loro opera sotto la vigilanza del procuratore generale della Repubblica, ad evidenti fini di garanzia, che nella norma vengono precisati.

10. — L'articolo 4, nel definire i compiti degli uffici di servizio sociale connessi con le funzioni dell'autorità giudiziaria in materia minorile, sottolinea a più riprese nel primo, nel terzo e nel quarto comma, le più cospicue caratteristiche professionali del servizio sociale modernamente inteso, e cioè il suo consapevole e vitale inserimento nella situazione locale, l'utilizzazione di tutte le risorse localmente esistenti ed utili ai fini dei propri interventi, il conseguente collegamento sia con gli organi assistenziali che con le comunità di base da cui i minorenni provengono, l'armonico sviluppo degli interventi nel quadro della programmazione regionale oltre che nazionale.

Nel precisare le attività proprie degli uffici di servizio sociale, non si poteva omettere che esse possono al bisogno essere integrate dall'opera di specialisti, i quali nella attività rieducativa sono soprattutto gli psicologi dell'età evolutiva e i pedopsichiatri, particolarmente qualificati per affrontare i problemi dei soggetti irregolari della condotta; nelle materie attinenti alla protezione, come ad esempio ai fini delle adozioni speciali, potranno anche essere utilizzati pediatri od altri medici.

Nell'articolo 5, appaiono di fondamentale importanza le affermazioni contenute

nel primo comma, ispirate del resto a principi e criteri che nell'esercizio della professione di assistente sociale costituiscono un canone, ad un tempo deontologico e tecnico, sul quale tutti i testi e i corsi per assistenti sociali insistono in modo particolare.

Il secondo comma giova a contraddistinguere l'azione degli assistenti sociali, così come quella di ogni servizio sociale in genere, dall'azione di altre categorie professionali con le quali il servizio sociale potrebbe essere, ed è spesso, erroneamente confuso.

11. — L'articolo 6 è da considerare fra i più rilevanti di tutto il nuovo ordinamento, stando esso a significare che sia la protezione dei minorenni che l'opera preventiva non possono considerarsi compito esclusivo degli organi della Giustizia, ma debbono riguardarsi come funzione sociale, la quale deve, quindi, essere assolta anche con il valido ausilio di gruppi di privati cittadini e particolarmente di gruppi giovanili. Alcune esperienze sistematicamente compiute da uffici di servizio sociale e da istituti di rieducazione hanno portato a « scoprire » la nuova, moderna impostazione che occorre dare alla compartecipazione dei privati (per lo più aventi specifica qualificazione) e dei giovani in particolare (come semplici amici, alla pari) all'azione rieducativa e preventiva. Questa via, pur con le dovute cautele e garanzie, l'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena intende percorrere e generalizzare, con incalcolabile vantaggio non solo per i minorenni che sono affidati alle sue cure, ma anche per coloro che si fanno partecipi dei loro interessi. Rischi non sono mancati nè mancheranno; ma l'oculatezza delle direzioni, la prossimità dei direttori distrettuali, la vigilanza dell'autorità giudiziaria provvederanno a prevenire tempestivamente ogni pregiudizievole effetto.

12. — L'articolo 8, riferendosi agli istituti di rieducazione in fase preventiva, innova rispetto all'ordinamento vigente, adottando, tuttavia, un criterio che ha già cominciato ad essere seguito. Si è, cioè, eliminata l'aprioristica classificazione di tali istituti, che in

passato contribuiva ad irrigidire ed a schematizzare organismi, le cui caratteristiche specifiche debbono, invece, continuamente evolversi, in relazione a nuovi bisogni ed esperienze.

Una casa di rieducazione svolge oggi frequentemente anche le funzioni proprie ed esclusive degli istituti d'osservazione; la semi-libertà, o meglio un regime di oculata libertà, si utilizza, di fatto, già in molti istituti e non costituisce più caratteristica esclusiva di quelli che la legge 25 luglio 1956, n. 888, denominava « focolari di semi-libertà »; il trattamento medico-psicopedagogico viene gradualmente esteso a tutti gli istituti e non è più limitato a quelli che la legge menzionata denominava « istituti medico-psicopedagogici »; i pensionati giovanili sono divenuti con l'andar del tempo meno giustificati, poiché molti istituti già provvedono a tutto l'iter rieducativo, dall'osservazione al definitivo reinserimento nella vita comune.

Tutto ciò non toglie che l'Amministrazione, e soprattutto le singole direzioni distrettuali, debbano operare opportune distinzioni, secondo l'età dei soggetti od altre condizioni, richiedenti differente finalizzazione e diversa organizzazione dell'istituto.

Volutamente si è omessa ogni etichetta aggiuntiva alla parola « istituti », quale, ad esempio; la specificazione « rieducativi » o « di trattamento » od altre consimili, essendosi constatato che i giovani ospiti si sentono fortemente menomati nei loro rapporti con l'ambiente esterno da tali denominazioni e ciò senza alcun vantaggio, ma piuttosto con pregiudizio e remore ai fini del recupero: l'esperienza insegna, infatti, che quanto più i giovani disadattati si sentiranno e verranno considerati uguali ai loro coetanei (anche se non lo sono del tutto), tanto più essi collaboreranno al loro stesso recupero.

13. — L'articolo 10 stabilisce che il trattamento posto in essere negli istituti è essenzialmente educativo e, in conformità dei più aggiornati indirizzi, specializzati in senso psico-pedagogico e socio-ambientale.

Sembra assai rilevante l'affermazione contenuta nel secondo comma, in virtù della quale, a differenza di molti regimi collegia-

li, e soprattutto di certi regimi rieducativi decaduti o decadenti, il trattamento non ha un carattere collettivo, omogeneo, di massa, bensì comunitario; il che implica la differenziazione, pur nella coesistenza e nella collaborazione reciproca. La ripartizione in piccoli gruppi variamente costituiti favorisce l'instaurarsi di un simile clima comunitario, come ormai si è da più anni sperimentato.

La continuità del trattamento, prevista e prescritta dall'articolo 11, è già stata sottolineata nel testo della presente relazione.

14. — Innovativo è il disposto dell'articolo 12, che si riferisce a modalità di permanenza e di soggiorno negli istituti, già sperimentate in taluni di essi, secondo criteri differenziali e progressivi che ogni direzione applica, tenendo conto dei bisogni di ciascun soggetto ed in relazione anche alle varie fasi ed ai diversi momenti del trattamento. L'autorità giudiziaria, disponendo lo invio in istituto, senza ulteriori specificazioni che esorbiterebbero dalla sua competenza, copre con la garanzia della sua pronuncia il più, e cioè l'eventuale permanenza continuativa; la direzione dell'istituto può invece, seguendo criteri puramente pedagogici, contenere tale permanenza in limiti più ristretti, regolando volta per volta col soggetto l'uso di massima del tempo in cui esso non soggiorna nell'istituto.

15. — L'articolo 13 si ispira ai principi e criteri moderni, costituzionalmente irrinunciabili per quanto riguarda la « libera accettazione », e che non hanno bisogno di essere ulteriormente illustrati nella loro finalità. La partecipazione alle decisioni relative alla vita comunitaria, prevista dall'ultimo comma e rimessa alla discrezione di chi governa l'istituto, mentre, da un lato, risponde ad un assai valido principio educativo, è d'altra parte in linea con ben note e spesso del tutto legittime aspirazioni dei giovani, destinati a vivere in un clima democratico e responsabile.

La massima importanza va attribuita alla formazione spirituale e religiosa, richiamata dall'articolo 14 con adeguata dizione.

16. — Con riferimento all'articolo 15, concernente la formazione scolastica e professionale, giova sottolineare che con tale norma si intende promuovere, anche attraverso la scuola e la formazione professionale, « la completa partecipazione al mondo giovanile e alla realtà sociale in genere »: una scuola chiusa in se stessa sarebbe, infatti, fuori del tempo e non potrebbe assolvere a funzioni veramente educative.

Le attività di tempo libero, di cui tratta l'articolo 16, non hanno soltanto finalità ricreative e distensive, ma debbono, invece, considerarsi come fondamentali ai fini formativi e rieducativi, tanto che l'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena si è costantemente preoccupata di incentivarle.

17. — Con l'affermazione contenuta nel primo comma dell'articolo 17 si è inteso ovviare ad una comune concezione, improduttiva oltre che non aderente allo spirito del nostro ordinamento costituzionale: quella, cioè, secondo la quale gli istituti rieducativi debbano servire, più che ai giovani, a difendere la società dai pericoli che essi possono rappresentare a causa del loro disadattamento: da ciò l'esigenza dell'isolamento in internato. Vero è, invece, che la società si difende rieducando i giovani e che costoro si rieducano soltanto se restano in contatto vitale con la società. Si è abbandonato ormai il metodo degli istituti « chiusi », dopo anni di esperienze negative, mentre i metodi ampiamente descritti nell'articolo 17, variamente sperimentati in più istituti nel nostro Paese, consentono di raggiungere risultati confortanti. Si ricordi che l'integrazione dell'istituto nella comunità circostante è stato il tema all'ordine del giorno per la sessione del corrente anno della Commissione consultiva per i problemi della gioventù socialmente disadattata, costituita in seno all'Unione internazionale per la protezione dell'infanzia (UIPE), organismo internazionale di particolare competenza e serietà, al quale anche il Ministero della giustizia italiano è associato.

18. — L'articolo 21 è interamente nuovo nella sua esplicita formulazione legislativa, soprattutto per quanto concerne la protra-

zione dell'opera di aiuto e di sostegno anche dopo la cessazione della misura giudiziale — fatte salve talune imprescindibili garanzie — e reca la rilevantissima previsione che l'aiuto predetto, con il gradimento dell'interessato, prosegua anche oltre il compimento della maggiore età. La disposizione è intesa a prevenire ricadute in irregolarità di condotta, dovute spesso alle difficoltà che il soggetto incontra nella vita comune.

19. — L'articolo 22 rinvia al codice civile e ad altre leggi per quanto riguarda i provvedimenti di protezione: come nella materia penale, così anche in quella civile non è opportuno trasferire le norme concernenti i minorenni, stralciandole dalle leggi, e soprattutto dai codici, che tali norme inquadrano nel sistema generale.

È risultato, invece, necessario riprodurre nello schema, sia pure con rilevanti aggiornamenti, le norme concernenti, i minorenni irregolari della condotta. Esse, infatti, prevedono l'adozione di provvedimenti che non rientrano nella materia civile nè tanto meno in quella penale, ma hanno forme e contenuto prettamente amministrativi, pur essendo demandati al giudice. Ciò giustifica il fatto che i provvedimenti in parola siano contemplati nel presente disegno di legge, così come, fino ad oggi, erano disciplinati dal regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 (modificato dalla legge 25 luglio 1956, n. 888), nel capo attinente alla materia di « competenza amministrativa » del tribunale per i minorenni.

Stante il carattere amministrativo di tali provvedimenti si è, poi, ritenuto di disporre che i medesimi siano adottati dal solo presidente o da un giudice da esso delegato: ciò varrà ad alleggerire il pesante lavoro dei tribunali per i minorenni ed a sveltire le procedure, che oggi ristagnano anche per la necessità di attendere le riunioni in camera di consiglio. I provvedimenti potranno essere adottati nel modo più agile ed informale, essendo sufficiente che di essi rimanga precisa traccia agli atti. La presenza del cancelliere è pertanto esclusa. Adottando questa procedura, pur senza rompere con la tradizione, ci si è notevolmente avvicinati al

sistema vigente in numerosi altri Paesi, quali la Svizzera e gli Stati scandinavi, in cui le misure di prevenzione, anche in internato, vengono deliberate da commissioni amministrative.

Il sistema prescelto, che può considerarsi intermedio fra quello ora ricordato e quello spiccatamente giurisdizionale, sembra offrire tutti i vantaggi dell'uno e dell'altro, senza presentare gli inconvenienti che a ciascuno di essi sono per lo più connessi.

Va tenuto, in ogni caso, presente che ogni procedimento previsto dall'articolo 22 costituisce pur sempre una misura di protezione, adottata esclusivamente a favore del minorenne e non a suo carico, come avveniva originariamente secondo l'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, che contemplava misure di « correzione morale » e non, come il provvedimento attuale, misure educative di prevenzione, attuate secondo principi di libertà educativa.

Come già si è accennato, l'articolo 22, tanto nel primo che nell'ultimo comma, sottolinea che non rientrano nella competenza del tribunale per i minorenni, in sede preventiva, i casi di soggetti che non siano suscettibili di recupero senza ricorrere a terapie di natura prevalentemente sanitaria: si tratta di una indispensabile distinzione di competenze.

20. — Degna di rilievo è l'innovazione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 23, che consente — come largamente è auspicato dalla magistratura minorile — di adottare i provvedimenti di prevenzione in più località dello stesso distretto. In tal modo il giudice ha la possibilità di penetrare nell'ambiente di provenienza del minore.

L'articolo 24 riproduce sostanzialmente il primo comma, prima parte, del vigente articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, come modificato dalla legge 25 luglio 1956, n. 888, conservando il carattere discrezionale della segnalazione dei minorenni che si trovino nella condizione prevista dall'articolo 22.

L'articolo 25 riproduce l'articolo 28 del citato regio decreto-legge nel testo modificato dalla legge 25 luglio 1956, n. 888.

L'articolo 26 contiene, nell'ultimo comma, una innovazione, prevedendo la possibilità di recuperare al bilancio del Ministero della giustizia le somme eventualmente versate dagli interessati a titolo di rimborso delle spese relative al vitto ed al corredo dei minorenni accolti in istituto.

21. — L'articolo 27, con cui si apre il Titolo II dedicato al trattamento dei minorenni imputati, detenuti in espiazione di pena od internati, regola l'osservazione della personalità dei minorenni imputati, osservazione intorno alla quale tanto si è discusso anche in relazione a recenti casi processuali. Si ritiene che da tale osservazione non si possa assolutamente prescindere, ai fini dell'applicazione delle norme penali concernenti i minorenni (come ad esempio, quelle relative all'imputabilità, alla concessione di benefici, quali il perdono giudiziale eccetera).

L'osservazione scientifica della personalità dei minorenni in vista dell'adozione di provvedimenti giudiziari non potrebbe essere pretermessa senza esporre gli stessi a valutazioni che non sono di pertinenza del giudice ed a conseguenze, quindi, talvolta assai pregiudizievoli, in quanto non terrebbero conto delle condizioni e dei reali bisogni del soggetto.

L'articolo 29 avvicina il trattamento penitenziario dei minorenni a quello effettuato in sede di prevenzione, in quanto sia compatibile col provvedimento penale adottato.

L'articolo 31 prevede che i minori degli anni 21, detenuti o internati per reati commessi prima del compimento del diciottesimo anno di età, possano essere avviati senza scorta al lavoro esterno presso aziende agricole o industriali, sia pubbliche che private.

Il regime di semi-libertà, previsto dall'articolo 32, così come nel disegno di legge concernente l'ordinamento penitenziario per gli adulti, è destinato a consentire un rilevantissimo progresso nel sistema e nei metodi di trattamento penitenziario, ai fini di un effettivo reinserimento nella vita comune, che non può avvenire, come già si è detto a proposito del trattamento

preventivo, se non attraverso uno stretto collegamento con la società.

22. — L'articolo 35, facente parte del Titolo III (norme generali, di coordinamento e finali), convalida i corsi, tirocini, seminari ed incontri per il personale minorile, che da oltre un decennio vengono espletati con grande frequenza e coi più notevoli risultati presso apposita scuola, funzionante nelle adiacenze di un moderno istituto di rieducazione della Capitale.

È evidente che l'intera riforma, così profonda e generalizzata rispetto alle esperienze fino ad oggi validamente attuate, non potrà realizzarsi facendo ricorso, a puro titolo di espediente, a personale non minorile, quale, ad esempio, quello militare del Corpo degli agenti di custodia. Occorre, invece, che il personale militare sia sostituito dagli educatori e dagli assistenti sociali, i cui ruoli organici, istituiti con le leggi 16 luglio 1962, n. 1085 e 10 ottobre 1962, n. 1494, sono divenuti palesemente inadeguati. A colmare le deficienze di tali organici si cercherà di provvedere in sede di attuazione della legge delega 18 marzo 1968, n. 249.

Sempre al fine di garantire il successo della prospettata riforma, l'articolo 37 stabilisce che gli istituti minorili, i quali per la loro struttura non rispondano ai criteri edilizi previsti nell'articolo 19, vengano soppressi entro il termine di cinque anni e siano sostituiti con nuovi istituti, statali e convenzionati.

23. — Tali sono i principi ai quali si ispira il presente disegno di legge, e tali sono i metodi che si intende applicare con un provvedimento il quale — come si notò all'inizio di questa relazione — va considerato connesso all'ordinamento penitenziario.

Un solo lavoro, organico e coordinato, ha dato vita ai due provvedimenti, che costituiscono un complesso di norme le quali aspirano a rinnovare i nostri ordinamenti di prevenzione e repressione del reato, avendo sempre presente il fine educativo o rieducativo, secondo il principio fissato dalla Costituzione.

**DISEGNO DI LEGGE**

## TITOLO I

## PROTEZIONE E PREVENZIONE

## Art. 1.

*(Attività dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena in materia minorile)*

L'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena, in relazione a provvedimenti ed attività dell'autorità giudiziaria concernenti la protezione dei minorenni o la prevenzione della delinquenza minorile od a fatti e situazioni da riferire alla predetta autorità ai sensi dell'articolo 24 per gli eventuali provvedimenti di competenza, previ i necessari accertamenti attua i trattamenti personali ed ambientali adeguati ai bisogni della personalità dei minorenni, al fine di favorirne la crescita armonica e al contempo la capacità di stabilire normali rapporti sociali.

## Art. 2.

*(Attività di protezione e di prevenzione)*

Attengono alla protezione gli interventi connessi con attività o provvedimenti dell'autorità giudiziaria in materia di patria potestà, tutela dei minorenni, affiliazione, adozione, affidamento dei figli nel corso o a seguito di giudizio di separazione personale dei coniugi, affidamento familiare dei minorenni suscettibili di futura affiliazione.

Attengono alla prevenzione gli interventi previsti dall'articolo 22.

## Art. 3.

*(Organizzazione periferica dei servizi di protezione e di prevenzione)*

L'amministrazione svolge le attività di cui all'articolo precedente in relazione ai biso-

gni di ogni singola regione ed a piani locali all'uopo predisposti, a mezzo degli organi previsti dai seguenti articoli.

Tali organi sono posti alle dipendenze di apposita direzione distrettuale o interdistrettuale e svolgono le loro funzioni in stretto collegamento tra di loro, sotto l'alta vigilanza del procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello competente per territorio, il quale può esercitarla sia direttamente che a mezzo del procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. Tale vigilanza è principalmente diretta a garantire il rispetto della personalità e dei diritti dei soggetti affidati agli organi stessi.

#### Art. 4.

##### *(Uffici di servizio sociale)*

Gli uffici di servizio sociale svolgono inchieste e trattamenti con le metodologie professionali proprie del servizio sociale, in relazione alle funzioni dell'autorità giudiziaria, nonchè ogni altra attività di protezione e di prevenzione, anche in concorso con gli istituti di cui all'articolo 8 e, ove occorra, con i competenti organi delle amministrazioni statali, con quelli regionali e degli enti locali.

Le attività anzidette possono essere integrate dall'opera di specialisti.

Gli uffici di servizio sociale curano altresì lo sviluppo dei rapporti con gli organi assistenziali e con le comunità di provenienza dei minori, lo studio delle situazioni ambientali e le ricerche connesse con la protezione dei minorenni e la prevenzione della delinquenza minorile.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in rapporto alle esigenze locali e nel quadro della programmazione nazionale e regionale.

#### Art. 5.

##### *(Principi e modalità dell'intervento del servizio sociale)*

Nell'attività di protezione e di prevenzione gli uffici di servizio sociale operano nel rispetto della personalità dei soggetti e dei

diritti della famiglia, ispirando la loro azione a sollecitare la libera accettazione dell'intervento e la collaborazione del minore e della sua famiglia.

Essi hanno cura di rimuovere le difficoltà che si frappongono alle normali relazioni del minore con la famiglia e con altri ambienti sociali ed offrono altresì il proprio aiuto per la soluzione dei problemi concernenti l'educazione, l'istruzione, il lavoro, l'impiego del tempo libero.

Gli interventi degli uffici di servizio sociale possono essere attuati, con le opportune cautele e nei limiti dei fondi a tale scopo assegnati, anche mediante contributi economici o con forme di aiuto diretto a facilitare l'inserimento sociale e lavorativo.

Alle spese di assistenza erogate ai sensi del presente articolo può essere provveduto per non più di tre anni dopo il compimento della maggiore età.

Nel settore della protezione, gli uffici di servizio sociale possono essere richiesti dall'autorità giudiziaria di coordinare le attività demandate dalla stessa anche ad altri enti assistenziali.

#### Art. 6.

*(Collaborazione di singoli e di gruppi)*

Gli uffici di servizio sociale, nell'esecuzione degli interventi di cui all'articolo precedente, possono avvalersi dell'opera di singoli o di gruppi, anche giovanili, che intendano recare il loro contributo alla formazione umana e sociale dei minorenni attraverso la spontanea partecipazione di questi ultimi o delle loro famiglie ad attività sia individuali che di gruppo.

#### Art. 7.

*(Sede e ripartizione degli uffici di servizio sociale)*

Gli uffici di servizio sociale sono costituiti in ogni capoluogo di distretto di corte d'appello.



Più uffici dipendenti dalla stessa direzione distrettuale o interdistrettuale possono essere posti sotto un'unica direzione.

Gli uffici di servizio sociale possono essere ripartiti, a cura del dirigente, in sezioni provinciali, intercomunali, di zona o di quartiere.

Art. 8.

*(Istituti)*

Gli istituti sono destinati all'esecuzione della misura di cui al terzo comma, ultima parte, dell'articolo 22. Sono ripartiti nell'ambito di ciascun distretto o gruppo di distretti limitrofi in relazione alle condizioni dei soggetti e si distinguono secondo i bisogni delle varie categorie localmente esistenti e le forme di trattamento ritenute più convenienti a ciascuna di esse.

Art. 9.

*(Costituzione e soppressione di istituti)*

La costituzione e la soppressione degli istituti di cui all'articolo precedente, quando siano direttamente gestiti dallo Stato, sono disposte con decreto del Ministro di grazia e giustizia, il quale ne determina altresì la capienza. Questa non può essere in alcun caso superata.

Art. 10.

*(Caratteristiche del trattamento)*

Gli istituti attuano un trattamento educativo specializzato in senso psico-pedagogico e socio-ambientale.

Tale trattamento non ha carattere collettivo bensì comunitario.

I minorenni, in relazione a singole attività, sono ripartiti in piccoli gruppi affidati stabilmente ad un animatore. Questi può essere coadiuvato da un assistente.

L'azione educativa tiene conto delle difficoltà del soggetto in ordine ad una attiva vita di relazione, delle condizioni della famiglia nonché degli altri ambienti di prove-

nienza e di probabile destinazione futura, del livello e delle altre condizioni mentali del soggetto, delle risorse e delle attitudini della personalità, delle aspirazioni e degli interessi nutriti, dei bisogni in ordine ad un positivo sviluppo fisico, psichico, intellettuale, culturale.

#### Art. 11.

##### *(Continuità del trattamento)*

Il minorenni affidato ad un istituto viene trattato attraverso una azione continuativa ed ininterrotta, iniziata ed accompagnata dall'osservazione della sua personalità e pedagogicamente conclusa sotto la permanente responsabilità della direzione quando il soggetto può considerarsi definitivamente inserito in una positiva vita sociale, eccettuati i casi di non competenza dichiarata a norma dell'articolo 22, ultimo comma, e fatta salva l'ipotesi prevista dall'articolo 21, quarto comma.

I trasferimenti sono eccezionalmente attuati solo in relazione alle esigenze del trattamento, previa intesa fra le direzioni interessate.

#### Art. 12.

##### *(Soggiorno in istituto)*

Salvo quanto è stabilito per le licenze, i permessi e i rapporti con l'esterno, la direzione, sentito il personale educativo e specialistico interessato, può disporre a seconda dei casi che il minorenni soggiorni nell'istituto durante l'intera giornata, ovvero vi permanga soltanto per parte di essa, regolando con lui in linea di massima l'uso del tempo in cui egli non soggiorni in istituto.

#### Art. 13.

##### *(Collaborazione dei minorenni e dei familiari)*

L'azione educativa è improntata a spirito democratico ed opera nel rispetto della personalità del minorenni, procurando di ottenere da lui la libera accettazione della per-

manenza nell'istituto, delle esigenze della vita personale ed in comune o dei rapporti con altre persone.

L'azione anzidetta tende altresì a favorire la collaborazione dei familiari, ed a tale scopo il personale promuove, fra l'altro, incontri con essi, nonchè riunioni saltuarie o periodiche degli stessi, per discutere in comune sia i rapporti in generale coi figli che quelli con l'istituto.

I minorenni ospiti dell'istituto possono essere chiamati a partecipare alle decisioni relative alla vita comunitaria.

#### Art. 14.

*(Formazione spirituale e religiosa)*

La formazione spirituale e religiosa è favorita in seno alla comunità di appartenenza, nel prudente rispetto della libertà dei soggetti.

#### Art. 15.

*(Formazione scolastica e professionale)*

La formazione scolastica e quella professionale, opportunamente coordinate fra loro e realizzate tenendo conto dell'età, della scolarità e dei bisogni dei soggetti, hanno per scopo, oltre che la naturale evoluzione delle specifiche capacità ed attitudini individuali, anche un effettivo inserimento nel mondo del lavoro, la più completa partecipazione al mondo giovanile e alla realtà sociale in genere.

#### Art. 16.

*(Attività di tempo libero)*

L'istituto favorisce spontanee attività intese ad appagare aspirazioni ed interessi propri dei giovani, il loro spirito associativo e quello creativo.

#### Art. 17.

*(Rapporti tra istituto e comunità esterna)*

L'istituto non può essere destinato a fini di isolamento dei minorenni dalla società.

Esso deve integrarsi nella comunità e consentire un permanente scambio di esperienze e di rapporti, sia con privati che con autorità, associazioni, organizzazioni ed aziende.

A tale scopo: favorisce la partecipazione dei minorenni ad attività esterne; sollecita quella di persone esterne, e soprattutto di giovani, ad iniziative ed attività dell'istituto; offre a famiglie e ad istituzioni locali consulenza pedagogica a fini preventivi.

Vengono sistematicamente curate libere discussioni con adulti, singolarmente o in gruppo, su ogni problema che interessi i giovani. Tali discussioni devono fra l'altro consentire ai giovani di prendere coscienza della loro posizione nei confronti del mondo degli adulti.

È opportunamente favorita, anche con tale mezzo, un'ampia informazione politica, socio-culturale, economica, sindacale, al di fuori di ogni forma di propaganda e di proselitismo.

#### Art. 18.

##### *(Norme di vita comunitaria)*

La vita degli istituti è regolata secondo le più essenziali esigenze della vita di una piccola comunità.

#### Art. 19.

##### *(Strutture edilizie e libertà personale)*

Le strutture edilizie degli istituti sono aperte e del tutto prive di mezzi restrittivi.

È fatto divieto di ricorrere a metodi costrittivi.

#### Art. 20.

##### *(Permessi e licenze)*

Nel corso del trattamento il direttore dell'istituto può concedere al minorenne permessi giornalieri o licenze per una durata determinata, prescrivendo in questo caso le modalità, delle quali prende nota nel fascicolo personale del minorenne.

Della concessione della licenza e della durata prevista, se superiore ai tre giorni, nonché del mancato rientro, il direttore dà im-

mediata comunicazione al presidente del tribunale per i minorenni.

Durante la licenza l'istituto mantiene assidui contatti informali col minorente e coi familiari, avvalendosi a tale scopo anche della collaborazione di persone o di organi adatti.

Il direttore può in qualunque momento revocare anticipatamente la licenza e può altresì prorogarla, informandone il presidente del tribunale per i minorenni. Egli deve revocarla a seguito di disposizione del presidente stesso.

#### Art. 21.

##### *(Definitivo reinserimento nella vita sociale esterna)*

L'istituto ha cura che non oltre il tempo massimo di tre anni dall'ingresso del minorente, e comunque prima del compimento del ventunesimo anno di età o della chiamata per la prestazione del servizio militare di leva, venga iniziata una più intensa azione destinata al definitivo reinserimento del minorente nella vita sociale esterna.

Durante tale fase del trattamento l'istituto svolge un'azione di assistenza e di sostegno adeguata alla condizione ed ai bisogni del minorente.

Il direttore dell'istituto propone al presidente del tribunale per i minorenni la revoca del provvedimento adottato in virtù dell'articolo 22, quarto comma, ultima parte, quando il minorente, per il quale non si debba provvedere a norma dell'articolo 22 ultimo comma, risulti positivamente e definitivamente inserito nella vita sociale.

L'azione di assistenza e di sostegno può essere proseguita anche dopo la revoca del provvedimento, qualora il soggetto ne abbia bisogno e spontaneamente l'accetti. Se egli non ha compiuto il ventunesimo anno di età è necessario altresì l'assenso dell'esercente la patria potestà o la tutela oppure l'autorizzazione del presidente del tribunale per i minorenni.

Dell'azione di assistenza e di sostegno prevista dal comma precedente il direttore informa ogni sei mesi il predetto magistrato, il quale può in ogni momento ordinarne la

interruzione, sentito l'interessato ed assunte riservate informazioni a mezzo dell'ufficio di servizio sociale sull'effettivo bisogno del primo.

I soggetti di cui al quarto comma possono essere accolti in apposite sezioni degli istituti o presso terzi e concorrono alle spese di mantenimento, quando a giudizio del direttore ne siano in grado, nella misura determinata a norma dell'articolo 26, terzo comma.

Ai fini dell'assistenza esterna, prevista dal presente articolo, l'istituto può promuovere la collaborazione di persone idonee, di enti od organi adatti, o, se possibile, dell'ufficio di servizio sociale per minorenni.

L'assistenza può essere attuata, con le opportune cautele e nei limiti dei fondi a tale scopo assegnati, anche mediante contributi economici o altre forme di aiuto dirette ad assicurare il collocamento al lavoro.

Alle spese di assistenza erogate ai sensi del presente articolo può essere provveduto per non più di tre anni dopo il compimento della maggiore età.

#### Art. 22.

*(Provvedimenti di protezione dei minorenni e di prevenzione della delinquenza minorile)*

A favore dei minorenni bisognevoli di particolari misure di protezione giudiziale l'autorità giudiziaria competente adotta i provvedimenti previsti dal codice civile o da altre leggi.

Nei confronti dei minori degli anni 18 che abbiano dato prove di rilevante irregolarità nella loro condotta familiare o sociale e siano suscettibili di recupero senza ricorrere a terapie di competenza prevalentemente sanitaria, il presidente del tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore dimora, o un giudice del tribunale stesso designato dal presidente, richiede all'ufficio di servizio sociale gli interventi di cui al primo comma, prima parte, dell'articolo 4.

L'ufficio predetto riferisce al presidente del tribunale per i minorenni sui risultati delle indagini e degli altri interventi svolti, zione di uno dei provvedimenti di cui al comma seguente.

proponendo, a conclusione degli interventi stessi, l'archiviazione della pratica o l'ado-

A seguito delle relazioni dell'ufficio di servizio sociale il magistrato può con motivato provvedimento affidare il minorenni ad una famiglia, ad una persona o ad un istituto educativo-assistenziale che l'ufficio di servizio sociale avrà a tale scopo indicati e che siano disposti ad accogliere il minorenni stesso, con l'assistenza dell'ufficio anzidetto. Può invece affidare il minorenni ad uno degli istituti previsti dall'articolo 8, perchè ne promuova il recupero alla vita sociale, quando le condizioni del soggetto siano tali da richiedere un trattamento pedagogico specializzato.

L'ufficio di servizio sociale, nei casi di minorenni affidati a famiglie, persone o istituti educativo-assistenziali, o gli istituti di cui all'articolo 8 riferiscono periodicamente al presidente del tribunale per i minorenni dei risultati conseguiti mediante l'azione svolta.

I provvedimenti di cui al quarto comma del presente articolo, sentito il parere, a seconda dei casi, dell'ufficio di servizio sociale o dell'istituto cui il minorenni è affidato, possono essere in ogni tempo trasformati in altro più idoneo, ovvero revocati quando il minorenni risulti recuperato alla vita sociale. Il presidente del tribunale per i minorenni può nuovamente richiedere all'ufficio di servizio sociale gli interventi di competenza.

L'attuazione del provvedimento è interrotta dall'esecuzione di una sentenza penale di condanna a pena detentiva o di una misura di sicurezza detentiva.

La revoca è in ogni caso disposta al compimento del ventunesimo anno di età o per servizio militare di leva, o per incompetenza dei servizi dell'amministrazione della giustizia quando una infermità o anomalia fisiche o psichiche impediscono il proseguimento dell'azione di recupero alla vita sociale.

#### Art. 23.

##### (Modalità)

I provvedimenti di cui all'articolo precedente sono adottati con l'assistenza dell'uf-

ficio di servizio sociale ed eventualmente di coloro che con esso hanno partecipato alle indagini o al trattamento, e con l'intervento, ove occorra e sia possibile, del minore e di suoi familiari o delle persone cui il primo sia stato affidato.

Non è richiesta la presenza del cancelliere.

Il presidente del tribunale o il giudice danno avviso dei provvedimenti agli organi dell'amministrazione.

Il presidente o il giudice designato può adottare i provvedimenti di cui all'articolo precedente, oltre che nella sede del tribunale per i minorenni, anche presso altra sede giudiziaria nel territorio del distretto, in un edificio adatto all'uopo prescelto, previa autorizzazione del presidente della Corte d'appello, in relazione alle caratteristiche del distretto e alle difficoltà di accesso degli interessati.

#### Art. 24.

##### *(Attività di segnalazione)*

Quando un minore degli anni diciotto si trova nella condizione prevista dall'articolo 22, secondo comma, il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, l'ufficio di servizio sociale, i genitori, il tutore, gli organismi di educazione, di protezione e di assistenza dell'infanzia e dell'adolescenza possono riferire i fatti al tribunale per i minorenni per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

#### Art. 25.

##### *(Informazioni degli organi di polizia)*

Gli organi di polizia, nel fornire notizie a qualsiasi persona, ente od autorità, non devono indicare tra i precedenti personali quelli relativi alle misure di cui all'articolo 22 alle quali sia stato sottoposto il minore, qualora esse siano cessate con il provvedimento di cui al sesto comma dell'articolo stesso o per incompetenza.



## Art. 26.

*(Spese di mantenimento in istituti  
o presso terzi)*

Le spese relative alla esecuzione dei provvedimenti previsti dall'articolo 22 sono a carico dello Stato.

Il presidente o il giudice nell'adottare il provvedimento, o eventualmente con decreto successivo, sentiti gli interessati e tenuto conto sia delle condizioni economiche dei genitori sia della consistenza del patrimonio del minore, stabilisce se e in quale misura le spese relative al vitto e al corredo debbano essere rimborsate.

Per il recupero delle spese di cui al comma precedente il Ministro di grazia e giustizia, al principio di ogni esercizio finanziario, determina, con provvedimento insindacabile, di concerto con il Ministro del tesoro, la quota media *pro capite*.

Le spese sono recuperate a cura della direzione distrettuale e versate in tesoreria.

Con decreti del Ministro del tesoro il capitolo del bilancio del Ministero di grazia e giustizia concernente le spese per il funzionamento degli uffici ed istituti per la prevenzione e il trattamento della delinquenza minorile è integrato dall'ammontare dei versamenti di cui al comma precedente.

## TITOLO II

## OSSERVAZIONE E CURA DEI MINORENNI IMPUTATI, DETENUTI IN ESPIAZIONE DI PENA O INTERNATI

## Art. 27.

*(Osservazione  
della personalità dei minorenni)*

Quando l'autorità giudiziaria dispone le indagini sulla personalità dei minorenni imputati, le stesse vengono espletate dall'ufficio di servizio sociale e, qualora ciò sia necessario, integrate da indagini specialistiche, sia presso l'ufficio predetto che pres-

so gli istituti o le sezioni di cui all'articolo successivo.

L'osservazione deve essere rinnovata ogni qualvolta risulti necessario nel corso del trattamento.

Art. 28.

*(Custodia preventiva)*

I minorenni in stato di custodia preventiva o fermati ai sensi dell'articolo 238 del Codice di procedura penale, o dei quali l'autorità giudiziaria ha disposto che l'osservazione di cui all'articolo precedente venga effettuata in internato, sono accolti in appositi istituti o in sezioni degli istituti di cui all'articolo 8.

Art. 29.

*(Trattamento penitenziario)*

Il trattamento penitenziario nei confronti dei minorenni ha le stesse finalità previste dall'ultima parte dell'articolo 1 della presente legge e si attua con le modalità previste dagli articoli 10, 14, 15 e 16, in quanto compatibili con il regime penitenziario previsto nel presente articolo.

Art. 30.

*(Istituti di trattamento)*

Gli istituti per il trattamento penitenziario dei minorenni sono destinati:

ai minori degli anni 18 in esecuzione di pena detentiva;

ai minori degli anni 21 in esecuzione di pena detentiva inflitta per un reato commesso prima del compimento degli anni 18, quando la pena da scontare non debba protrarsi oltre il ventunesimo anno di età.

I minori degli anni 18 in stato di custodia preventiva possono essere destinati ad uno stabilimento di custodia preventiva per adulti quando, per i loro precedenti e per il loro comportamento, risultano particolarmente pericolosi o comunque inadatti allo

speciale regime attuato negli istituti di cui all'articolo 28.

I riformatori giudiziari sono destinati ai minori degli anni 21 sottoposti alla misura di sicurezza del riformatorio giudiziario.

Sezioni di riformatorio giudiziario possono essere istituite presso gli istituti di trattamento penitenziario per minorenni o presso gli istituti di cui all'articolo 8.

#### Art. 31.

*(Lavoro esterno)*

I minori degli anni 21, detenuti o internati per reati commessi prima del compimento del diciottesimo anno di età, possono essere avviati senza scorta al lavoro esterno presso aziende agricole o industriali, pubbliche o private.

#### Art. 32.

*(Regime di semilibertà)*

Il regime di semilibertà consiste nella concessione di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività formative.

L'ammissione dei minorenni detenuti e internati al regime di semilibertà è disposto dal giudice di sorveglianza di cui all'articolo 7 del decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, su proposta del direttore, in relazione alle condizioni e ai bisogni dei minorenni.

Il direttore dell'istituto stabilisce le modalità di esecuzione e controlla direttamente o per mezzo del personale il comportamento del soggetto, riferendone periodicamente al giudice di sorveglianza.

Il beneficio può essere in ogni tempo revocato dal giudice di sorveglianza.

Il minorenne ammesso al regime di semilibertà che rimane assente dall'istituto senza giustificato motivo per non più di tre ore oltre il termine stabilito per il rientro può essere punito in via disciplinare e può essere proposto per la revoca del beneficio.

Se l'assenza si protrae per un tempo maggiore, il condannato è punibile a norma

della prima parte dell'articolo 385 del Codice penale ed è applicabile la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.

La denuncia per il delitto di cui al comma precedente importa la sospensione del beneficio e la condanna ne importa la revoca.

Art. 33.

*(Licenze per i minorenni sottoposti a misure di sicurezza detentive)*

Ai minorenni sottoposti a misure di sicurezza detentive può essere concessa una licenza di sei mesi nel periodo immediatamente precedente alla scadenza fissata per il riesame della pericolosità.

Ai predetti può essere concessa, per gravi esigenze personali o familiari, una licenza di durata non superiore a giorni quindici; può essere altresì concessa una licenza di durata non superiore a giorni trenta, una volta all'anno, al fine di favorirne il riadattamento sociale.

Le licenze sono concesse dal giudice di sorveglianza di cui all'articolo 7 del decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404.

Durante la licenza i soggetti sono sottoposti al regime della libertà vigilata speciale prevista per i minorenni.

Se nel corso della licenza l'internato commette un reato o contravviene agli obblighi impostigli con la libertà vigilata il giudice di sorveglianza revoca la licenza.

TITOLO III

NORME GENERALI,  
DI COORDINAMENTO E FINALI

Art. 34.

*(Personale)*

Alle direzioni distrettuali e agli istituti e uffici previsti dalla presente legge è adetto il personale civile dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena.

## Art. 35.

*(Formazione ed aggiornamento  
del personale)*

Il personale minorile frequenta corsi di formazione presso gli istituti all'uopo designati con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Partecipa altresì a tirocini nonchè a seminari di aggiornamento e ad incontri di studio.

## Art. 36.

*(Norma transitoria)*

Gli istituti che per la loro struttura non rispondono ai criteri edilizi di cui all'articolo 19 saranno soppressi entro il termine di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge e sostituiti con nuovi istituti, statali o convenzionati.

## Art. 37.

*(Norme di coordinamento)*

Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 1, primo, secondo e terzo comma, 8, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 del decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835 e successive modifiche; sono anche abrogati gli articoli 1, 2, 4 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 1538; è del pari abrogata ogni altra disposizione incompatibile con quelle della presente legge.

## Art. 38.

*(Regolamento di esecuzione)*

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge sarà emanato il regolamento di esecuzione.

Fino all'emanazione del suddetto regolamento restano applicabili, in quanto non incompatibili con le norme della presente legge, le disposizioni dei regolamenti vigenti.